C.G.T. I Chieti 11.8.2025 n. 387/1/25

Svolgimento del processo

Il Sig. [omissis] proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. [omissis] del 10.12.2024, intimante il pagamento dell'importo di € 16.453,00 a titolo di omesso versamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) relativa all'anno 2019.

Parte ricorrente contestava anzitutto la nullità ed illegittimità dell'avviso opposto per inesistenza giuridica dello stesso, derivante dalla violazione dell'art. 23, comma 1, DLgs. n. 82/2005. Riteneva altresì l'avviso di accertamento nullo per lesione del diritto di difesa del contribuente, cagionato dalla mancata indicazione della possibilità di accedere all'istituto dell'accertamento con adesione, con conseguente violazione dell'art. 62, comma 1, del Regolamento IMU del Comune di [omissis], giusta deliberazione n. [omissis] del 9.9.2014.

Parte ricorrente sosteneva inoltre la nullità e/o annullabilità dell'avviso di accertamento impugnato per mancata attivazione del contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6-bis della L. n. 212/2000. Lamentava infine, la nullità e/o illegittimità dell'avviso di accertamento per patente ed insanabile difetto di motivazione dello stesso. Chiedeva dunque dichiararsi la nullità/illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per inesistenza giuridica dello stesso, mancato avviso della possibilità di accedere all'istituto dell'accertamento con adesione, mancata attivazione del contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della L. n. 212/2000 ed insanabile difetto di motivazione. Demandava altresì la condanna della società [omissis] S.p.a. alla restituzione delle somme eventualmente versate dal ricorrente nelle more del giudizio, congiuntamente alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, che si dichiarava antistatario.

Con atto datato 5.6.2025, si costituiva in giudizio la Società [omissis] S.p.a., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'IMU per conto del Comune di [omissis], contestando in fatto ed in diritto le motivazioni e deduzioni di parte ricorrente, e demandando l'accertamento e dichiarazione di correttezza dell'avviso di accertamento contestato, con conseguenziale conferma dello stesso e vittoria di spese.

All'udienza del 26.6.2025, sentito il relatore, la causa veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento la richiesta di annullamento dell'atto impugnato per violazione dell'art. 6-bis della L. 212/2000, avanzata da parte ricorrente. Osserva sul punto la Corte come il succitato art. 6-bis risulti senz'altro applicabile all'avviso di accertamento contestato nel presente giudizio. In merito, si evidenzia anzitutto come la Cassazione, nella Sentenza n. 7966 del 25.3.2024, Sezione V, abbia chiarito che *"Con riferimento all'entrata in vigore del nuovo obbligo di contraddittorio preventivo, introdotto dal Decreto Legislativo n. 219/2023, esso risulta in vigore a partire dal 18 gennaio 2024, ossia 15 giorni dopo la pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale e, di conseguenza, tutti gli atti recanti una pretesa impositiva devono essere preceduti da un confronto tra ente impositore e contribuente, come disposto dall'art. 6-bis della Legge 212/2000 sul principio del contraddittorio"*, precisando che il principio del contraddittorio preventivo non risulta

rilevante per i soli atti di accertamento formatisi anteriormente alla sua entrata in vigore. Nel caso di specie, l'atto di accertamento contestato risulta datato 10.12.2024, ed essendo dunque successivo all'entrata in vigore della normativa sopra richiamata, rientra nel relativo ambito di operatività. Stesso dicasi per quanto riguarda gli ulteriori presupposti di applicabilità della norma, posto che ai sensi del comma 1 dell'art. 6-bis *"tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo",* ad eccezione di quelli specificamente indicati nel successivo comma 2.

Orbene, il comma 2 fa riferimento agli "atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze", nonché ai "casi motivati di fondato pericolo per la riscossione". Con riferimento a tale categoria di atti è intervenuto il DM 24 aprile 2024, il quale ha precisato che si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione, mentre per atto di pronta liquidazione deve intendersi quello emesso dall'amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione.

Tanto rilevato, ritiene la Corte che l'atto impugnato nel giudizio de quo non possa considerarsi atto automatizzato, sostanzialmente automatizzato o di pronta soluzione ex comma 2 dell'art. 6-bis della L. 212/2000, e che dunque l'ente impositore non possa ritenersi per esso esentato dall'obbligo di contraddittorio preventivo sancito dal comma 1. L'atto concerne infatti il tributo locale IMU asseritamente dovuto per una pluralità di unità immobiliari, di cui alcune consistenti in aree 3edificabili.

Orbene, come precisato nella Ordinanza n. 27873/2023 della Suprema Corte, citata da parte ricorrente, ai fini della determinazione del valore imponibile relativo all'imposta comunale sugli immobili, il valore venale in comune commercio deve essere ricavato in base ai parametri vincolanti previsti dal DLgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Si tratta di attività di determinazione del valore imponibile che eccede la mera rilevazione di violazioni mediante l'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione, ovvero la mera attività di controllo effettuato sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione, e che dunque non può sfociare in atti automatizzati, prevalentemente automatizzati o di pronta liquidazione, per i quali il comma 2 dell'art. 6-bis della L. 212/2000 esclude l'obbligo di contraddittorio preventivo. Inoltre, la circostanza che la corrispondenza dell'indice presuntivo del valore della base imponibile, stabilito dai regolamenti e delibere comunali degli enti impositori, ai criteri legali dettati dall'art. 5 comma 5 del DLgs. n. 504/92 ben può costituire oggetto di contestazione da parte del contribuente dinanzi all'autorità

giudiziaria, rappresenta di per sé ragione sufficiente a suggerire agli enti impositori quantomeno l'opportunità del contraddittorio preventivo regolato dalla L. 212/2002, trattandosi di strumento finalizzato alla de azione del contezioso giudiziale. Con riferimento all'atto contestato, appariva dunque opportuno, e doveroso ai sensi del comma 1 dell'art. 6-bis, un contraddittorio preventivo con il contribuente, secondo le modalità previste dalla normativa succitata. Posto che tale contraddittorio preventivo risulta non aver avuto luogo, l'avviso di pagamento contestato deve ritenersi annullabile ex art. 6-bis, comma 1, L. 212/2000. L'adita Corte dispone pertanto l'annullamento dell'avviso di accertamento contestato, dichiarando assorbita ogni altra questione. La controvertibilità e novità delle questioni trattate impone la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Chieti - sez. I - visti gli atti e udito il relatore, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da [omissis], accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese di lite. 4